



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**GLOSSARIO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI APPRENDISTATO FORMATIVO
delibera della Giunta Provinciale n. 1398 del 19 agosto 2016 – allegato 1**

ISTITUZIONI FORMATIVE:

- Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado che realizzano i percorsi di istruzione liceale, tecnica, professionale;
- Istituzioni formative che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
- Istituzioni scolastiche e formative che realizzano i percorsi di alta formazione professionale, equiparati all'istruzione tecnica superiore;
- Università e enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- Altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

DATORE DI LAVORO: soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva.

PROTOCOLLO: accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall'istituzione formativa, che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative.

FORMAZIONE INTERNA E FORMAZIONE ESTERNA: si intendono i periodi di apprendimento formale, ai sensi dell'art 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.13 del 2013, che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.